

Sent. n. 17/2026 pubbl. il 22/09/2026

Cron. n. : 331/2026

Rep. n. 17/2026 del 22/09/2026

R.G. n. 16-1/2026 P.U.



Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Tribunale di Sondrio

Sezione Unica Civile

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 17.09.2026 nelle persone dei magistrati:

Patrizio Gattari

Presidente

Francesca Riccardi

Giudice rel.

Francesco Zapparoli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **R.G. n. 16-1/2026 P.U.** avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio

da

CLAUDIO PIATTI

visto il ricorso in data 02.09.2026, con il quale **CLAUDIO PIATTI** ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, C.C.I.I. in un Comune ricompreso nella competenza territoriale dell'intestato Tribunale;

N° 17/2026 SENT.
N° 7/2026 R.G. LIQ. CONTR.
N° 17/2026 CRON
N° 17/2026 REP.
N° 16-1/2026 R.G. P.U.
SENT DEP TELEMATICAMENTE
22.09.2026

Firmato Da: MANUELA CARNAZZOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fb15e49440b4977ee293e0a2be6571
Firmato Da: PATRIZIO GATTARI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7230170f6addbc031a96d578561a8c5
Firmato Da: FRANCESCA RICCARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: dde8d8b234bfcc0768dea811e4ff670



B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 C.C.I.I. in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) C.C.I.I., desumibile dalla relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

F) ai sensi dell'art. 270, co. 5, e 150 C.C.I.I., dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, con ogni conseguente effetto di legge sui pignoramenti e cessioni del quinto in essere gravanti sullo stipendio del debitore; in tal senso, anche ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I., O.C.C.orre dare atto che ogni pignoramento del quinto dello stipendio o eventuali altri pignoramenti o cessioni sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, in continuità con quanto già espresso dalla giurisprudenza nella vigenza della L. n. 3/2012 (Trib. Verona del 20.09.2022);

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 C.C.I.I. e che debba emettersi sentenza ex art. 270 C.C.I.I.;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 C.C.I.I.;

DICHIARA



l'apertura della liquidazione controllata di CLAUDIO PIATTI;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Francesca Riccardi;

NOMINA

liquidatore il dott. Roberto Terzaghi, soggetto già nominato organismo di composizione della crisi;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.; si applica l'articolo 10, comma 3 C.C.I.I.;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

manda il liquidatore per il deposito di separata istanza al G.D. per la determinazione dell'importo da reddito non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I., rammentando che, fino a quando non verrà determinato l'eventuale importo del reddito non compreso nella liquidazione, ogni reddito deve essere devoluto alla procedura;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.



Sent. n. 17/2026 pubbl. il 22/09/2026

Cron. n. : 331/2026

Rep. n. 17/2026 del 22/09/2026

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data
17.09.2026

Il Giudice relatore

Francesca Riccardi

Il Presidente

Patrizio Gattari

